



Comune di Arenzano

(Città Metropolitana di Genova)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

INDICE:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

Art. 4 – Convocazione

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

Art. 6 – Accertamento del numero legale

Art. 7 – Svolgimento delle sedute

Art. 8 – Sedute in forma mista

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della degli Organi collegiali del Comune di Arenzano.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio, della Giunta Comunale e delle Commissioni quando con uno o più componenti, e/o il verbalizzante, partecipano anche a distanza mediante collegamento in audio e/o videoconferenza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede di incontro fissato nella convocazione;
2. Per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni, pc oppure via internet o satellite).

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo collegiale in modalità telematica, di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - c) l'identificazione degli intervenuti;
 - d) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale, in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - e) la visione degli atti della riunione, che possono, in alternativa, essere anticipati ai componenti dell'Organo via e-mail;
 - f) lo scambio di documenti;
 - g) la visione dei documenti mostrati dal Presidente ed oggetto di votazione;
 - h) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. È comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files, al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione delle adunanze dell'Organo collegiale per lo svolgimento delle quali è previsto il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a cura del Presidente

dell'Organo a tutti i componenti dell'Organo stesso secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento.
4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda per via telematica, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
5. Uno o più componenti dell'Organo potranno essere collegati per via telematica dal Palazzo Comunale.
6. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'Organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun componente dell'organo o soggetto estraneo chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'Organo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. Il Sindaco ed il Segretario Comunale, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute telematiche da una sede diversa del Palazzo Comunale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta di Consiglio e di Giunta comunali è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità previsti per le adunanze ordinarie e straordinarie come disciplinato dal Regolamento Comunale e dallo Statuto.
3. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti dell'Organo presenti in aula che quelli collegati da remoto.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione al fine di consentire la effettiva partecipazione del membro dell'Organo impossibilitato per motivi tecnici.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi telematicamente. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
4. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in modalità telematica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Terminati questi ultimi, si passerà alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata dall'attivazione della webcam.
5. Qualora durante la votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente o il Segretario riaprono la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
6. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora ciò non sia possibile, la seduta degli organi istituzionali si svolgerà in presenza.

7. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. Nel caso in cui uno dei partecipanti dovesse assentarsi momentaneamente o dovesse abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Segretario che annoterà l'assenza.
8. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute degli Organi collegiali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i membri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online.